

## REGOLAMENTO (CE) N. 1615/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2004

**che chiude i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originarie dell'India, di Taiwan e della Serbia e Montenegro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

## 2. MISURE IN VIGORE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (2) Nel febbraio 2000, con decisione n. 283/2000/CECA<sup>(3)</sup>, la Commissione ha imposto dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo (in seguito denominati «arrotolati laminati a caldo»), originari della Bulgaria, dell'India, di Taiwan, del Sudafrica e della Serbia e Montenegro.

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup> (in seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio, del 3 giugno 2002, che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate ai sensi di dette decisioni e ancora pendenti<sup>(2)</sup>,

## 3. CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

- (3) Ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 2277/96/CECA<sup>(4)</sup> («la decisione CECA»), il 20 dicembre 2001, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(5)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di arrotolati laminati a caldo originarie dell'Egitto, dell'Ungheria, dell'Iran, della Libia, della Slovacchia e della Turchia.

considerando quanto segue:

## 1. BASE GIURIDICA

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio («trattato CECA») è scaduto il 23 luglio 2002. Dal 24 luglio 2002 i prodotti contemplati precedentemente dal trattato CECA sono disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea. Ai sensi del regolamento (CE) n. 963/2002, tutte le inchieste antidumping ancora pendenti a tale data sono pertanto disciplinate dal regolamento di base.

- (4) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della decisione CECA, il 20 dicembre 2001, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(6)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame dei dazi antidumping definitivi e degli impegni istituiti con decisione n. 283/2000/CECA della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione n. 1043/2002/CECA<sup>(7)</sup>, sulle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie della Bulgaria e del Sudafrica.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9).

<sup>(3)</sup> GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14).

<sup>(5)</sup> GU C 364 del 20.12.2001, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU C 364 del 20.12.2001, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU L 157 del 15.6.2002, pag. 45.